



**Giustizia amministrativa**  
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa

**Consiglio di Stato**  
**Tribunali Amministrativi Regionali**

**News n.100 del 24 luglio 2023**  
**a cura dell'Ufficio del massimario**

Secondo la Corte di giustizia UE un giudice di ultima istanza può risolvere direttamente, sotto la propria responsabilità, una questione pregiudiziale *“qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio”* e, peraltro, maturando *“la convinzione [...] che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali [...] e alla Corte [di giustizia Ue]”*.

**Corte di giustizia UE, sez. VI, ordinanza 27 aprile 2023, C-482/2022, GO, UL, KC, PE, HY, EM, Associazione Raggio Verde contro Regione Lazio.**

**Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice nazionale di ultima istanza - Obbligo di rinvio – Eccezioni – Evidenza dell’interpretazione del diritto UE**

**Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice nazionale di ultima istanza - Obbligo di rinvio – Eccezioni – Previsione della valutazione dei giudici nazionali di altri Stati membri**

*L’articolo 267 TFUE dev’essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi alcun ricorso giurisdizionale di diritto interno può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con un’evidenza tale da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio. L’esistenza di una siffatta eventualità dev’essere valutata in base alle caratteristiche proprie del diritto dell’Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all’Unione europea (1)*

*Tale giudice nazionale non è tenuto a dimostrare in maniera circostanziata che gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione, ma deve aver maturato la convinzione, sulla base di una valutazione che tenga conto dei citati elementi, che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici nazionali in parola e alla Corte (2)*

(1-2) I – Trattasi di decisione analoga all'ordinanza della Corte di giustizia dell'UE, sez. VI, ordinanza 27 aprile 2023, C-495/2022, Ministero della Giustizia contro SP (oggetto di News UM n. 95 del 19 luglio 2023), a cui si rinvia per i richiami di giurisprudenza e la ricostruzione in diritto delle questioni poste.

La pronuncia in rassegna è stata resa, a seguito della sentenza non definitiva del Consiglio di Stato, sez. IV, del 14 luglio 2022, n. 6013 (oggetto di News US n. 84 del 4 agosto 2022), su una questione relativa all'applicazione dell'allegato I alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999: «Requisiti generali per tutte le categorie di discariche».

La Corte di giustizia UE, anche nel caso di specie, richiama la propria costante giurisprudenza secondo la quale, un giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Unione europea, e risolverla sotto la propria responsabilità, qualora la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio.

Scrutinio quest'ultimo da condursi, in base alle caratteristiche del diritto dell'Unione, alle difficoltà particolari relative alla sua interpretazione nel caso di specie e al rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione europea.

Ma, prima di concludere nel senso dell'esistenza di una situazione di tal genere, il giudice nazionale di ultima istanza deve poter maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe altresì agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte di giustizia Ue.

Conclude la Corte che, qualora un giudice nazionale di ultima istanza ritenga di trovarsi in una simile ipotesi, la motivazione della sua decisione deve far emergere che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta al giudice in parola con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi.

Solo in tale ultima ipotesi, il giudice nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell'Ue e risolverla sotto la propria responsabilità.

Tuttavia, rimane non chiaro cosa debba intendersi per "atto chiaro", ossia per atto che rechi un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi, al punto da consentire di poter pretermettere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue.

Ribadisce in ultimo la Corte di giustizia Ue come, dalla sentenza di rinvio, emerga che il procedimento principale riguardi l'annullamento di un atto amministrativo, relativo alla valutazione di impatto ambientale di un progetto di impianto di discarica per rifiuti inerti da realizzarsi da parte di un operatore economico. Ragion per cui non risulta possibile pronunciarsi circa l'ulteriore questione, pur sollevata, della compatibilità dell'art. 267 TFUE (letto alla luce dei principi di indipendenza dei giudici e di ragionevole durata del processo)

---

inerente la responsabilità civile e disciplinare del giudice nazionale, che abbia respinto la domanda, presentata da una delle parti della controversia pendente dinanzi a esso, diretta a richiedere a detto giudice di sottoporre alla Corte, in via pregiudiziale, una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione.

